



Diocesi di
NARDÒ · GALLIPOLI

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA PIETÀ POPOLARE

NORMATIVA DIOCESANA SULLA PIETÀ POPOLARE
IN APPLICAZIONE DELLA NOTA
“L’ANNUNCIO DEL VANGELO NELLE FESTE RELIGIOSE POPOLARI”
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE (2020)

2022



DIOCESI DI NARDÒ · GALLIPOLI

Piazza Pio XI, 24 - 73048 Nardò (Lecce) • tel. 0833 871052 - fax 0833 874651
PEC curia.diocesiinardogallipoli@pec.it

NOTA PASTORALE-LITURGICA

A più di venti anni da *Le feste religiose popolari nelle Chiese di Puglia*

A più di vent'anni dalla pubblicazione della Nota pastorale su *Le feste religiose popolari nelle Chiese di Puglia* (1998), la Conferenza Episcopale Pugliese (= CEP), confermando una particolare attenzione alle feste religiose e alle diverse espressioni della pietà popolare tipiche delle diocesi della Regione, pubblica la nuova e aggiornata Nota pastorale *L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari*. Il documento, reso noto il 1° ottobre 2020, dopo aver tratteggiato il ruolo delle feste religiose nel contesto dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, propone tre appendici che riportano:

- i principi generali a cui si devono ispirare le feste;
- le indicazioni per la musica;
- le note legali per una corretta gestione delle feste.

La Nota pastorale era stata approvata nella riunione della Conferenza Episcopale Pugliese, tenutasi a Molfetta il 15 settembre 2020. Con il Decreto del Vescovo Filograna, allegato alla presente *Normativa*, la Diocesi di Nardò-Gallipoli recepisce la Nota della CEP *L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari* (2020).

Il *Direttorio sulla pietà popolare e la liturgia* (Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 2002), collocandosi nella continuità con l'ispirazione del Concilio Vaticano II, rappresenta un documento fondamentale per inquadrare la natura della pietà popolare e si rimanda ad esso per una proficua lettura nella sua integrità:

«La pietà popolare, soprattutto a partire dal Medioevo, ha dato largo spazio alle processioni votive, che nell'età barocca hanno raggiunto l'apogeo: per onorare i Santi patroni di una città o contrada o corporazione ne vengono portate processionalmente le reliquie o una statua o una effigie per le vie della città. Nelle forme genuine le processioni sono manifestazioni di fede del popolo, aventi spesso connotati culturali capaci di risvegliare il sentimento religioso dei fedeli. Ma sotto il profilo della fede cristiana le "processioni votive dei Santi", come altri pii esercizi, sono esposte ad alcuni rischi e pericoli: il prevalere delle devozioni sui sacramenti, che vengono relegati in un secondo posto, e delle manifestazioni esterne sulle disposizioni interiori; il ritenere la processione come momento culminante della festa; il configurarsi del cristianesimo agli occhi dei fedeli non sufficientemente istruiti soltanto come una "religione dei Santi"; la degenerazione della processione stessa per cui, da testimonianza di fede, essa diventa mero spettacolo o parata puramente folkloristica» (n. 246).

Fedele interprete del Concilio, papa Francesco in *Evangelii gaudium* invita ad approfondire la pietà popolare come risorsa evangelizzatrice nel contesto della inculturazione:

«125. Per capire questa realtà c'è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l'amore dà possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in un'umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può vedere queste azioni unicamente come una ricerca naturale della divinità. Sono la manifestazione di una vita teologale animata dall'azione dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr *Rm* 5,5).

126. Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l'opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione che è una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un *luogo teologico* a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione».

Dall'attenzione del Magistero verso la pietà popolare deriva l'istanza dell'episcopato regionale, prima, e del nostro vescovo Fernando, poi, di indicare - con la collaborazione della commissione diocesana per la pietà popolare istituita nel 2017 - le presenti normative e regolamenti che, ispirati da una basa valoriale e di principio, offrano la possibilità di promuoverla, liberandola da eventuali forme folkloristiche nelle quali vengano a mancare elementi essenziali della fede cristiana, quali il significato salvifico della Risurrezione di Cristo, il senso dell'appartenenza alla Chiesa, la persona e l'azione del divino Spirito, la proporzione tra la stima per il culto dei Santi e la coscienza dell'assoluta sovranità di Gesù Cristo e del suo mistero, il contatto diretto con la Sacra Scrittura, la centralità della vita sacramentale della Chiesa, il legame della vita culturale con gli impegni della vita cristiana; la semplicità popolare delle espressioni esteriori (minacciate da un eccesso di spettacolarizzazione o dalla superstizione, dalla magia, dal fatalismo, dall'oppressione).

1. Le feste religiose tra liturgia, pietà popolare e testimonianza della carità

Calendario liturgico e calendario devozionale

Le feste religiose non possono sminuire o addirittura svuotare il significato teologico e pastorale della domenica, giorno del Signore e della Chiesa, «festa primordiale che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli [...], non le venga anteposta alcuna altra solennità che non sia di

grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico» (*Sacrosanctum Concilium* 106).

Le feste liturgiche dei Santi patroni, anche se nelle comunità civili sono riconosciute come giorno di riposo, si celebrino nel giorno in cui ricorrono nel calendario. Possono essere trasferite in domenica solo se si tratta di domeniche del tempo ordinario, seguendo le norme liturgiche e dopo l'autorizzazione della Curia diocesana.

Secondo la normativa liturgica deve essere comunque esclusa la possibilità di trasferirle nelle domeniche privilegiate d'Avvento, di Quaresima, di Pasqua e nelle domeniche in cui si celebrano le grandi solennità del Signore (Festa della Santa Famiglia, del Battesimo del Signore, dell'Ascensione, della Pentecoste, della S.S. Trinità, del *Corpus Domini*, di Cristo Re dell'Universo)¹.

Le celebrazioni esterne delle feste patronali si tengano nei giorni stabiliti dal Calendario Romano e dal Calendario Diocesano. In ogni caso, ogni eventuale rinvio di esse deve essere autorizzato dall'Ordinario diocesano, sulla base di oggettive ragioni pastorali: è il caso dei patrocini già riconosciuti come indulti da parte dell'autorità competente per quanto riguarda, a precise condizioni, anche la celebrazione liturgica *ad hoc*.

Dal punto di vista liturgico, non potrà essere permesso il trasferimento di una qualsiasi festa in un giorno in cui si verifica concorrenza con Solennità che godono la precedenza. Il trasferimento, ove si verifichi, viene concesso solo per la processione ed i festeggiamenti esterni, previa autorizzazione dell'Ordinario diocesano. Ad oggi, i casi sono quelli già autorizzati dalla Curia diocesana per quanto riguarda i patrocini.

Sobrietà e senso della comunità tipici delle feste religiose popolari

Tutte le manifestazioni legate alla festa, sia sotto il profilo religioso che civile, si ispirino a criteri di sobrietà e di solidarietà, evitando spese eccessive e spettacoli profani che siano in aperto contrasto con il carattere sacro e che disattendano le esigenze più importanti in ordine ai bisogni della comunità e al servizio dei poveri nel territorio². Nello stesso tempo, per esprimere il valore della carità, che dà significato alla festa, se si organizzano lotterie e/o pesche di beneficenza, ci si munisca sempre dei

¹ Cf. *Appendice n. 3*, in CEP, *L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari* (1.10.2020), p. 15.

² Cf. *Appendice n. 1.*, p. 15.

dovuti permessi di legge e si inseriscano momenti di riflessione con testimonianze di volontariato intorno a problematiche attuali.

La festa ha per sua natura un carattere collettivo, che coinvolge la famiglia e la comunità. Non sfugga l'aspetto comunitario delle feste ebraiche e cristiane, dove tutti sono chiamati a partecipare all'azione festiva e a condividere l'esperienza rituale, orante e ludica. In alcune feste ebraiche, la comunione fraterna e l'appello al riconoscimento reciproco è favorito dai riti di riconciliazione e di propiziazione (per esempio la celebrazione dell'anno giubilare in *Lv* 25). La comunione si esprime in forme di sostegno reciproco di solidarietà sociale. In modo particolare la riscoperta della festa deve coinvolgere un ripensamento della relazione interpersonale, ispirata ad uno stile di comunione e di crescita della fraternità.

In questo modo la celebrazione festiva diventa occasione di allargamento dei confini, di unificazione delle diverse componenti della comunità, motivo di riconciliazione e di accoglienza reciproca. La festa ha, dunque, una funzione unificante, pedagogica, in quanto supera le differenze della ferialità e crea nuovi ponti di comunicazione e di condivisione.

Primato della liturgia nelle feste religiose popolari

Nell'affermare il primato della Liturgia, «culmine a cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, fonte da cui promana tutta la sua virtù» (*Sacrosanctum Concilium* 10), il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda tuttavia che «la vita spirituale non si esaurisce nella partecipazione alla sola Liturgia»³. L'eminenza della Liturgia rispetto ad ogni altra possibile e legittima forma di preghiera cristiana deve trovare riscontro nella coscienza dei fedeli: se le azioni sacramentali sono necessarie per vivere in Cristo, le forme della pietà popolare appartengono invece all'ambito del facoltativo. Prova veneranda è il precetto di partecipare alla Messa domenicale, mentre nessun obbligo ha mai riguardato i pii esercizi, per quanto raccomandati e diffusi.

La facoltatività dei pii esercizi non deve quindi significare scarsa considerazione né disprezzo di essi. La via da seguire è quella di valorizzare correttamente e sapientemente le non poche ricchezze delle pietà popolare, le potenzialità che possiede, l'impegno di vita cristiana che sa suscitare. La

³ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, 12.

differenza oggettiva tra i pii esercizi e le pratiche di devozione rispetto alla Liturgia deve trovare visibilità nell'espressione culturale.

Ciò significa la non commistione delle formule proprie dei pii esercizi con le azioni liturgiche; gli atti di pietà e di devozione trovano il loro spazio al di fuori della celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti. Si deve pertanto evitare la sovrapposizione, poiché il linguaggio, il ritmo, l'andamento, gli accenti teologici della pietà popolare si differenziano dai corrispondenti delle azioni liturgiche. Si deve superare, dove è il caso, la concorrenza o la contrapposizione con le azioni liturgiche: va salvaguardata la precedenza da dare alla domenica, alla solennità, ai tempi e giorni liturgici. Si eviti di apportare modalità di "celebrazione liturgica" ai pii esercizi, che devono invece conservare il loro stile, la loro semplicità e il loro proprio linguaggio.

Pertanto, le celebrazioni liturgiche, che rimangono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, devono costituire i momenti centrali della festa. Le feste religiose siano precedute da un congruo periodo di preparazione spirituale nelle forme tradizionali (tridui, novene, adorazione eucaristica) e nelle nuove forme suggerite dalla pastorale liturgica, quali le celebrazioni della Parola, la Liturgia delle Ore, la liturgia comunitaria della penitenza e degli altri sacramenti, in particolare dell'Unzione degli Infermi per gli anziani.

Si dia ampio spazio a momenti di catechesi per tutte le fasce d'età, rispondendo alle esigenze della Comunità⁴.

⁴ La solennità della festa non è assicurata dalla moltiplicazione delle sante Messe. La Messa non è un "arredo" per una qualche ricorrenza, sia religiosa che profana. Essa è la massima manifestazione della Chiesa che trova il suo vertice "nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo" (*Sacrosanctum Concilium*, 41). Da qui la norma generale che «tende a evitare la moltiplicazione delle messe con la conseguente frantumazione della comunità locale, specie nei giorni domenicali e festivi di precetto (cf. S. Congr. dei Riti, *Eucharisticum Mysterium* 26; CEI, *Il Giorno del Signore* 32-33; *Giovanni Paolo II, Dies Domini* 35-36)». Le eventuali eccezioni confermano la regola e devono essere prese sotto la responsabilità del parroco, il quale deve saper usare le leggi con saggezza conoscendone la finalità .

2. Lo stile ecclesiale e la funzione dei comitati organizzatori

Responsabilità dei membri dei comitati organizzatori

La responsabilità delle feste religiose popolari appartiene all'autorità ecclesiastica competente nel territorio. In primo luogo all'Ordinario Diocesano che ne stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento attraverso un'opportuna normativa che deve essere da tutti osservata. La normativa è contenuta nell'*Appendice* nn. 16-20 della *Nota pastorale* della CEP (2020) in relazione alle note legali e al *Regolamento* diocesano, qui allegato, che ne rappresenta l'applicazione concreta.

È compito dei pastori assicurare ai membri del Comitato un'adeguata formazione cristiana con opportune iniziative promosse anche a livello diocesano:

«5. Ogni festa religiosa richiede la costituzione di un Comitato il cui presidente è sempre il Parroco o il Rettore; a questi si affianca il vicepresidente per la gestione degli aspetti tecnico-organizzativi.

6. Va chiaramente distinta la festa patronale da quella parrocchiale e da quella confraternale: negli apparati, nei luoghi e nelle forme della richiesta di denaro»⁵.

La funzione – e le responsabilità – dei soggetti attivi nel comitato organizzatore è specificata dal *Regolamento* diocesano, a cui si rimanda.

Revisione della pastorale devozionale

La competenza dei festeggiamenti religiosi e civili spetta ai luoghi dove si custodiscono il culto e la devozione e non sono consentiti inutili doppioni. Nello specifico, ci si riferisce ad una revisione della pastorale devozionale legata allo sviluppo urbanistico. Mentre la presenza della sola "chiesa matrice" assorbiva un tempo tutte devozioni, ora con la con la formazione delle nuove parrocchie i titoli devozionali, un tempo concentrati nella chiesa principale, devono essere trasferiti alle chiese parrocchiali in relazione alla possibilità della processione, laddove quei titoli rappresentano il patronato della nuova comunità parrocchiale, pur potendo continuare a svolgersi il culto interno nei luoghi tradizionali.

⁵ Cf. *Appendice* nn. 5-6, p. 15.

Ragioni pastorali, inoltre, suggeriscono lo svolgimento della processione del *Corpus Domini*, prevedendo anno per anno la *statio* presso le diverse parrocchie che insistono sullo stesso territorio cittadino.

3. Le autorizzazioni dei festeggiamenti religiosi e delle manifestazioni popolari ad essi collegate

Tempistica della produzione dei documenti da parte dei Comitati organizzatori

Comprendendo la difficoltà di presentare bozze dei festeggiamenti in tempo anticipato per via dei lavori *in progress*, in vista della necessaria autorizzazione, prima di firmare contratti o di assumere impegni con terzi è necessario con largo anticipo avere un contatto con il Vicario Generale per ricevere almeno l'approvazione della data dei festeggiamenti e del profilo di adeguatezza di artisti eventualmente cooptati per l'intrattenimento popolare.

I documenti da presentare all'Ufficio del Vicario generale in occasione dei festeggiamenti

Si rimanda al *Regolamento* diocesano per la produzione degli altri documenti da presentare in Curia, necessari per avere l'autorizzazione dei festeggiamenti. Tra le altre cose, previste dal *Regolamento*, qui ci si limita a segnalare in particolare che prima della pubblicazione dei manifesti occorre avere l'approvazione del Vicario generale in merito allo svolgimento dell'itinerario processionale.

Pertanto, il programma delle manifestazioni religiose e civili dei festeggiamenti (da distinguere opportunamente le prime dalle seconde) deve curare in particolare la stesura con diligenza della mappa della processione con l'indicazione dei confini parrocchiali e dello svolgimento della processione; in quella sede l'eventuale libretto promozionale della festa dovrà essere autorizzato prima della pubblicazione.

4. Questue e collette

Quanto alle questue o alle collette che si usano fare per organizzare le feste esterne:

- si effettuino solo entro i confini del comune, se si tratta di festa patronale cittadina (patrono principale e secondario) o ad essa equiparata da decreto vescovile (festa di rilevanza cittadina);

- si effettuino entro i confini della parrocchia, se si tratta di una festa parrocchiale (festa del santo titolare);
- si effettuino solo all'ingresso della chiesa nella quale si festeggia il Santo titolare della Confraternita o il Santo tradizionalmente venerato e che sia espressione di un sentimento diffuso e radicato di venerazione⁶.

Salvo i diritti di questua cittadina del patrono principale e secondari, a proposito dei diritti di questua cittadina in occasione delle feste di rilevanza cittadina, si rimanda al decreto vescovile (V. FUSCO, prot. N. 1339/98 del 26 dicembre 1998), valido fino a nuova disposizione.

5. Le processioni devozionali come espressioni di un popolo in cammino nel contesto della testimonianza urbana

Caratteristiche delle processioni devozionali

La processione è una forma pubblica e solenne di preghiera itinerante con la quale la comunità cristiana, percorrendo le strade di un determinato territorio, esprime la sua condizione di popolo pellegrino nel tempo, nutre e manifesta la fede, alimenta la speranza, rafforza la comunione. Si impone pertanto un'adeguata animazione della processione; essa si svolga in modo che la preghiera assuma le caratteristiche di un autentico "dialogo" tra Dio ed il suo popolo. Si dia spazio all'annuncio della Parola di Dio ed alla proclamazione d'altri testi significativi del magistero della Chiesa e delle opere dei Santi; si curi il canto e la risposta attraverso la preghiera comunitaria di ringraziamento e di supplica; siano anche previsti momenti di silenzio per favorire la meditazione.

È opportuno che la conclusione della processione preveda una breve riflessione in chiesa o in piazza (se il luogo è raccolto e silenzioso) con un'orazione conclusiva e la benedizione.

Per quanto attiene le modalità di svolgimento, si ricorda che:

- la processione è unica, da collocarsi nell'orario in cui è prevedibile un maggiore concorso di popolo, superando tradizioni obsolete e di nessuna efficacia pastorale;

⁶ Cf. *Appendice n. 7*, pp. 15-16. Come si dirà più avanti, quest'ultima tipologia di venerazione dei santi (tradizionalmente legati ad un sentimento diffuso) sarà sottoposta ad una verifica delle sue caratteristiche nelle sedi competenti nel contesto di un confronto tra clero locale e Curia vescovile.

- la processione può essere replicata in caso di festa esterna tradizionalmente trasferita dalla sua data liturgica solo a determinate condizioni valutate e autorizzate esplicitamente dalla Curia diocesana o in presenza di speciali indulti;
- la processione si svolge con decoro e ordine;
- il percorso non deve essere eccessivamente lungo;
- si devono evitare strade di grande traffico;
- dove si ritenga opportuno che raggiunga la maggior parte delle strade del territorio, si individuano itinerari differenziati annuali, per venire incontro a tale esigenza;
- ci si deve preoccupare della guida e dell'animazione nella preghiera;
- si deve provvedere ad una buona amplificazione, in modo che siano consentiti a tutti una partecipazione consapevole ad attiva e l'ascolto lungo tutto l'intero percorso;
- è assolutamente proibita qualunque forma di "asta" prima delle processioni ed assolutamente proibito affiggere alla statua che viene portata in processione carta moneta o cuscini;
- gli *ex voto* devozionali vanno esposti in luogo adatto e messi in sicurezza in chiesa in occasione della festa e non esposti sull'effigie sacra;
- nel percorso si distingue chiaramente – laddove previsto – la traslazione (che deve prevedere il tragitto più breve) dalla processione; nel caso la traslazione verso la chiesa più grande avvenga nel tempo precedente la data in cui è prevista la processione, per esigenze tecniche legate a spazi ristretti, essa dovrà svolgersi in modo privato;
- il percorso di una processione, se si festeggia il patrono principale o secondario o un santo equiparato in una festa a rilevanza cittadina, interessa le vie del territorio cittadino;
- le processioni del santo titolare della parrocchia o della chiesa o della confraternita o le processioni di un santo festeggiato in parrocchia o nella rettoria si svolgono solo nel territorio della parrocchia entro cui si conserva il titolo o il culto, salvo i casi previsti dal punto precedente;
- in nessun caso è lecito allontanare l'immagine sacra dal corteo processionale per accedere a vie secondarie, neppure nel caso di visite a malati, o far sostare l'immagine sacra dinanzi a case di privati; ciò vale anche per la reliquia di un Santo, essendo altri i momenti che consentono la venerazione privata;
- non è consentito, per le processioni dei Santi o per la custodia delle reliquie dei Santi, l'uso del baldacchino, che resta esclusivamente per

le processioni eucaristiche e per l'esposizione della reliquia della croce;

- non è consentito far sostare i simulacri per lo sparo dei fuochi pirotecnici;
- se viene portata in processione la reliquia, il segnale sonoro tradizionale della banda deve caratterizzare l'uscita della reliquia e non dell'effigie sacra;
- non si ripristino elementi esterni alle processioni che siano di origine folcloristica, anche se documentati nel passato in relazione a ragioni contestuali, qualora siano caduti nel corso nel tempo;
- le processioni della Settimana Santa hanno un percorso cittadino; il loro svolgimento non deve avere alcuna commistione con la presenza di "soggetti figuranti" secondo lo stile delle sacre rappresentazioni; è opportuno che, pur essendo solitamente organizzate da confraternite, queste processioni siano integrate nella pastorale cittadina con il coinvolgimento delle comunità parrocchiali e dei loro parroci.

Per lo svolgimento della processione ci si premunisca delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità civili, segnalandone il percorso al fine di garantire il necessario servizio d'ordine e la sicurezza. Il percorso della processione deve essere presentato in Curia per essere approvato dall'Ufficio del Vicario generale, allegando una mappa che segnali i confini parrocchiali e il percorso della processione.

Revisione delle processioni devozionali

L'esistenza di processioni (autorizzate in passato dalla Curia) di Santi non titolari nelle chiese parrocchiali o nelle rettorie e che si svolgono in quanto legate tradizionalmente ad un gruppo stabile di fedeli sarà oggetto di riflessione in sede territoriale per la necessaria verifica delle loro attuali caratteristiche (numero di partecipanti, contesto territoriale, ecc.). Altresì, eventuali processioni non autorizzate e che si siano introdotte abusivamente, registrando però un concorso di fedeli, saranno valutate caso per caso circa il loro mantenimento.

Pur restando chiaro che in futuro non si dovranno aggiungere processioni senza la necessaria autorizzazione della Curia diocesana, le valutazioni *ad acta* saranno fatte in presenza del Direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, dei Parroci presenti e attivi sul territorio cittadino, del Direttore dell'Ufficio Diocesano delle Confraternite (in caso di processioni relative a titoli di confraternite o comunque promosse da confraternite) e

del Presidente della Commissione Diocesana per la piet  popolare, essendo per  di competenza esclusiva dell'Ordinario diocesano la decisione finale.

6. L'addobbo delle chiese e il culto delle reliquie

Nell'addobbo delle chiese si evitino sfarzi inutili e di cattivo gusto, quali drappi multicolori, che talora possono arrecare danno alle stesse strutture murarie dei sacri edifici, soprattutto se storici e quindi vincolati *ex-lege*. Si preferisca, dunque, la sobriet  e si rispetti la bellezza e lo stile architettonico dell'edificio di culto. Si eviti, per quanto possibile e sulla base delle condizioni spaziali, di intronizzare l'icona del Santo o della Madonna nella zona del presbiterio. Si preferisca, invece, solennizzare lo spazio devozionale abitualmente dedicato.

Le reliquie dei Santi non si posizionino sulla mensa d'altare e vengano trattate secondo le normative liturgiche vigenti, escludendo intronizzazioni indebite con apparati riservati al culto eucaristico. A tal proposito, si rimanda al decreto vescovile del 25 gennaio 2021 (prot. n. 3/21), afferente anche la collocazione di statue, reliquie e altri manufatti devozionali nella zona del presbiterio.

7. Le bande e gli spettacoli artistici e pirotecnici

La partecipazione della banda musicale allo svolgimento della festa   elemento tradizionale e presenta aspetti positivi per creare l'atmosfera di gioia e favorire l'aggregazione della gente. Se la banda prende parte alla processione essa occuper  il posto assegnatole dall'autorit  ecclesiastica. I brani scelti per l'esecuzione musicale siano conformi alla manifestazione religiosa e, per quanto   possibile, accompagnino il canto dei fedeli e siano intercalati dalla preghiera. La possibilit  di questo tipo di apparato musicale non deve prevalere sul clima di preghiera, caratteristico di una manifestazione religiosa, prevedendo l'alternanza tra l'esecuzione musicale e la preghiera. Pertanto,   da proibire categoricamente l'esecuzione di altri repertori musicali, di provenienza profana, non confacenti al carattere sacro della processione.

Sono consentiti intrattenimenti musicali in piazza, purch  non si svolgano durante le celebrazioni liturgiche, se la piazza   adiacente la chiesa. Lo stesso si dica per altri intrattenimenti e spettacoli. Il tono e i contenuti degli uni e degli altri si ispirino sempre a buon gusto e dignit  e non comportino spese eccessive. Ci  vale anche per eventuali spettacoli pirotecnici che pure costituiscono un elemento tradizionale della festa. Questi ultimi, in particolare, non disturbino lo svolgimento della

processione, che non potrà mai essere interrotta per consentire d'assistere ai fuochi d'artificio. Lo sparo dei fuochi pirotecnici negli spazi pubblici sia autorizzato dalle autorità locali competenti e comunque non rechi disturbo al sereno svolgimento della processione. Quanto agli spettacoli artistici, si raccomanda di valorizzare le risorse locali nella direzione della promozione della cultura locale.

Non siano previsti al passaggio della processione spettacoli musicali collegati all'accensione delle luminarie. Le luminarie, se previste, siano accese prima della partenza della processione. Durante la processione le bande musicali eseguano il repertorio tradizionale delle marce o dei canti religiosi popolari, con l'avvertenza di alternarli ai tempi di preghiera.

Siano esclusi dal programma complessi musicali che non diano garanzia di serietà morale (concertini, teatri di varietà, esibizioni di comici o spettacoli indecorosi). Si favoriscano, invece, iniziative caritative, artistiche, culturali, ricreative e folcloristiche che, in genere, si attuano in collaborazione con le varie Associazioni operanti sul territorio.

REGOLAMENTO

I - NATURA E COMPITI DEL COMITATO

Art. 1. §1. Il Comitato festa è espressione della comunità ecclesiale. Esso ha lo scopo di contribuire all'organizzazione e alla celebrazione delle feste religiose del luogo.

§2. Il Comitato può essere costituito per una festa patronale, parrocchiale o confraternale. È in facoltà dei parroci del luogo costituire un unico Comitato, al quale affidare il coordinamento di tutte manifestazioni religiose legate alla pietà popolare della comunità cittadina.

Art. 2. § 1. Il Comitato è soggetto al legittimo pastore del luogo e agisce in stretta comunione con lui. Inoltre, è tenuto all'osservanza di ogni disposizione civile e canonica formulata in materia.

§ 2. Nel predisporre le diverse iniziative il Comitato è tenuto ad osservare le indicazioni date dall'Autorità ecclesiastica, evitando apparati esteriori inutili, non confacenti al significato della festa o del tutto sproporzionati. In nessun caso è consentito al Comitato omologare alla festa patronale le altre feste, siano esse parrocchiali o di altra natura.

II - COSTITUZIONE E DURATA

Art. 3. Pur essendo strettamente relazionato al Consiglio pastorale e al Consiglio parrocchiale per gli affari economici di una determinata comunità ecclesiale, il Comitato può essere costituito, secondo l'opportunità, da quanti sul territorio rappresentano i diversi ambiti della vita cittadina.

Art. 4. §1. Il Comitato è composto da fedeli laici, uomini e donne, interni ed esterni ai Consigli parrocchiali, di provata testimonianza ecclesiale, distinti per onestà e rettitudine, liberi da qualunque interesse personale e da rapporti con ambienti o contesti di dubbia legalità. L'occupazione di cariche pubbliche o la condizione di benefattore, riprovata qualunque consuetudine in contrario, non costituiscono titolo o diritto per la partecipazione al Comitato.

§2. Tutti i Comitati sono soggetti all'approvazione dell'Ordinario diocesano, almeno tre mesi prima delle celebrazioni.

Art. 5 L'approvazione è concessa previa presentazione, presso l'Ufficio del Vicario generale, della seguente documentazione:

1. elenco completo dei componenti del Comitato, con indicazione delle cariche assunte;
2. il rendiconto del precedente anno;
3. il preventivo di spesa;
4. le bozze del programma, dei manifesti e delle brochure;
5. la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo per i festeggiamenti rilasciata dall'Economato diocesano.

Art. 6. Il Comitato è sempre presieduto dal Parroco o dal Rettore della chiesa. Spetta la Parroco nominare i membri del Comitato, sentito il parere del Consiglio pastorale (o organismo ad esso equiparato) e del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Art. 7. Il Comitato, legittimamente approvato dall'Ordinario, resta in carica fino alla conclusione della festa e decade con l'approvazione del rendiconto, da esibire entro 30 giorni dal termine dei festeggiamenti.

Art. 8. §1. In qualunque momento il Parroco o il Rettore della chiesa può sostituire per giusta causa un membro del Comitato, dandone comunicazione scritta all'Ordinario diocesano.

§2. Oltre al caso stabilito dal precedente paragrafo la qualifica di membro può cessare per dimissioni, malattia, impedimento fisico e interdizione. Ai sensi del presente Regolamento si considerano cause di interdizione:

1. l'ostinata permanenza in condotta scandalosa per i fedeli;
2. la grave negligenza circa il compimento dei propri doveri e degli incarichi affidati;
3. l'apertura di un procedimento penale, quale ne sia la causa;
4. il compimento di gravi irregolarità amministrative.

§3. La successiva contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di infrazioni relative ai festeggiamenti rende impossibile la riconferma dei membri direttamente responsabili del fatto sanzionato.

Art. 9. Non possono far parte del Comitato i candidati a cariche pubbliche, coloro che esercitano ruoli direttivi in partiti politici e i dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 10. Per il Comitato cittadino la nomina dei membri dovrà essere concertata tra i Parroci interessati. Il Comitato cittadino farà riferimento al Parroco nel cui territorio si celebrano le funzioni liturgiche più importanti.

Art. 11. Il Comitato costituito per più festeggiamenti decade dopo la rendicontazione dell'ultima festa e comunque non oltre trenta giorni dalla conclusione delle celebrazioni.

III - CARICHE INTERNE

Art. 12 Il Comitato è costituito:

1. dal Presidente;
2. dal Vice Presidente;
3. dal Segretario;
4. dal Cassiere
5. dai Cooperatori

Art. 13. Tutti i servizi e gli incarichi sono svolti dai membri del Comitato in forma libera e senza alcun tipo di compenso, fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto del Comitato e debitamente documentate. È dovere di ogni membro presenziare le riunioni del Comitato e svolgere l'incarico affidato con la dovuta diligenza.

Art. 14. Il Presidente del Comitato è il Parroco o il Rettore della chiesa. Spetta al Presidente rappresentare il Comitato in tutti i contesti, civili e canonici, distribuire o ritirare le deleghe, riunire il Comitato, promuovere e dirigere tutte le operazioni riguardanti lo svolgimento della festa, approvare gli atti di amministrazione, vigilare sull'osservanza della normativa civile e canonica e sottoscrivere i contratti di spesa.

Art. 15. Nell'organizzare i festeggiamenti il Presidente avrà cura di favorire i rapporti del Comitato con le istituzioni civili presenti sul territorio, in modo da armonizzare le iniziative civiche con quanto previsto per le celebrazioni religiose.

Art. 16. Spetta al Vice presidente la cura materiale degli aspetti organizzativi, in conformità a quanto deciso dal Comitato e nel più assoluto rispetto delle deleghe conferite dal Presidente. Egli può altresì compiere tutti gli atti giuridici strumentali allo svolgimento degli eventi programmati.

Art. 17. Spetta al Segretario stendere il verbale delle riunioni, informare i membri sulla convocazione decisa dal Presidente e custodire tutta la documentazione d'archivio.

Art. 18. Spetta al Cassiere introitare le oblazioni e provvedere al loro deposito su conto corrente dedicato, prelevare con firma del Presidente le somme necessarie alle spese, gestire la contabilità generale e redigere il rendiconto da presentare al Presidente in vista dei controlli e delle dovute approvazioni.

Art. 19. Spetta ai cooperatori svolgere le funzioni stabilite dal Presidente o quelle eventualmente delegate dal Vice Presidente.

IV - FUNZIONI DI VIGILANZA SUL COMITATO

Art. 20. Fatte salve le specifiche competenze della Curia diocesana, per tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e contabili il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Presidente e del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici. Per i Comitati confraternali la vigilanza è esercitata dal Parroco competente e dal suo Consiglio per gli affari economici.

Art. 21 Per i comitati cittadini la funzione di vigilanza è esercitata dal Presidente e da tre consulenti, nominati di concerto dai Parroci competenti.

Periodicamente il Presidente informerà i membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici sull'andamento delle attività del Comitato e su eventuali problematiche di natura tecnica, fiscale o giuridica relative ai festeggiamenti.

Art. 22. Qualora le circostanze lo richiedano il Presidente può chiedere ad un membro del Consiglio parrocchiale per gli affari economici di assistere i componenti del Comitato nello svolgimento di particolari adempimenti amministrativi.

V - AMMINISTRAZIONE

Art. 23. Solo il Comitato per la festa patronale può raccogliere contributi su tutto il territorio cittadino. Il Comitato parrocchiale è autorizzato a raccogliere contributi solo nell'ambito del territorio parrocchiale. Per il Comitato confraternale la questua è possibile all'ingresso della Chiesa nella quale hanno luogo le celebrazioni.

Art. 24. Nei sei mesi che precedono la celebrazione dei festeggiamenti il Comitato è tenuto a redigere un preventivo di spesa, sulla base dei proventi e degli oneri registrati nell'anno precedente. Il Comitato non potrà preventivare spese che superino il valore delle entrate in consuntivo per l'anno precedente. L'ammissione di nuove spese è concessa dall'Ordinario solo previa indicazione delle coperture finanziarie.

Art. 25. Il Comitato nel redigere il preventivo abbia cura di evitare spese superflue e sproporzionate in rapporto al possibile volume delle entrate. Copia del preventivo dovrà essere trasmessa all'Ufficio per gli Affari amministrativi e legali in tempo utile per le valutazioni del caso.

Art. 26. Le entrate del Comitato sono date:

1. dalle offerte e dalle donazioni in denaro corrisposte dai fedeli;
2. dalle liberalità e dai contributi provenienti da enti pubblici o privati;
3. dalle sponsorizzazioni.
4. da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

Art. 27. Tutti i proventi derivanti dalle attività di raccolta del Comitato sono depositati su conto corrente dedicato. In nessun caso è consentito l'uso del predetto conto per finalità estranee agli scopi del Comitato o all'organizzazione dei festeggiamenti.

Art. 28. Al Parroco Presidente, valutate le circostanze del caso, è consentito procedere all'estinzione del conto corrente solo dopo il trasferimento delle somme residue alla parrocchia o ad altro

ente, secondo quanto stabilito dal Comitato, e la verifica favorevole dell'Ufficio per gli Affari amministrativi e legali.

Art. 29. Tutte le raccolte e le questue svolte all'esterno della chiesa o entro i confini parrocchiali e cittadini, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ordinario. È assolutamente vietata la questua presso locali pubblici o nelle loro vicinanze. È altresì esclusa ogni forma di accattonaggio o azione che limiti la libera volontà degli offerenti. Quanti incaricati della questua dovranno esibire l'apposito tesserino, vidimato dalla Curia vescovile.

Art. 30. Il Comitato può richiedere a imprese ed esercizi commerciali la sponsorizzazione dei festeggiamenti. La sponsorizzazione dovrà avvenire a mezzo di scrittura privata, debitamente sottoscritta dal Presidente e dal titolare dell'esercizio commerciale. Sotto pena di nullità il contratto dovrà indicare:

1. gli estremi giuridici e fiscali delle parti;
2. l'evento per il quale è pattuita la sponsorizzazione;
3. le modalità con le quali il Comitato intende pubblicizzare il marchio, il logo o la denominazione dell'esercizio commerciale, dell'impresa o della società;
4. il contributo corrisposto dall'esercizio commerciale.

Art. 31. Il contratto di sponsorizzazione dovrà contenere clausole a tutela dell'immagine della parrocchia, della diocesi e del significato religioso dei festeggiamenti. In nessun caso il Comitato potrà pubblicizzare esercizi commerciali, società o imprese che esercitino attività consentite secondo le leggi dello Stato ma contrarie al sentimento religioso. È assolutamente esclusa la sponsorizzazione di partiti politici.

Art. 32. Per tutte le sponsorizzazioni il Comitato è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge, soprattutto quelle aventi natura tributaria.

Art. 33. L'ingaggio di artisti o compagnie musicali dovrà avvenire con regolare contratto e nel rispetto di tutta normativa concernente l'uso della proprietà intellettuale.

Art. 34. §1. Lo sparo di fuochi pirotecnici dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti per la pubblica sicurezza. È assolutamente vietata l'organizzazione di spettacoli pirotecnici da parte di soggetti sprovvisti delle dovute licenze e senza collaudo del sito di lancio.

§2. Per tutti gli adempimenti in materia il Comitato dovrà incaricare un tecnico o un professionista abilitato. Analogo obbligo sussiste per il posizionamento di luminarie e apparati simili. Tutte le manifestazioni, le dotazioni tecnologiche e le strutture vanno assistite da coperture assicurative adatte al tipo di manifestazione da svolgere.

Art. 35. La somministrazione di cibi e bevande durante le manifestazioni è consentita nel più assoluto rispetto delle normative igienico sanitarie e delle buone prassi HACCP. Non è ammessa la somministrazione di alimenti "fatti in casa" per motivi legati alla tracciabilità degli ingredienti ed alla verifica dei processi produttivi.

Art. 36. Tutti gli incassi vanno registrati in apposito registro. Il Comitato è tenuto a rilasciare ricevuta firmata dal Parroco o da persona dallo stesso incaricata per tutte le oblazioni corrisposte dai fedeli con specifico riferimento all'organizzazione dei festeggiamenti.

Art. 37. Tutte le spese dovranno essere autorizzate per iscritto dal Presidente e debitamente documentate. Il prelievo delle somme dal conto corrente o dal libretto postale è a firma congiunta del Presidente e del Cassiere.

Art. 38. §1. A nessun membro del Comitato è consentito trattenere presso di sé, oltre il giorno della raccolta, somme destinate allo svolgimento della festa. Il Cassiere, con il consenso del Presidente, può trattenere le somme necessarie ai pagamenti immediati.

§2. Le somme raccolte sono funzionali al pagamento delle spese preventivate, comprese quello di culto, nonché alle opere di carità indicate dal Presidente.

Art. 39. Al termine della festa il Comitato dovrà redigere il rendiconto, con descrizione dettagliata di tutte le voci in entrata

e in uscita. Il consuntivo, completo di estratto conto bancario con movimenti in entrata e in uscita, va consegnato all'Ufficio diocesano per gli Affari amministrativi e legali, entro un trenta giorni dalla conclusione dei festeggiamenti.

Art. 40. Per i festeggiamenti che superano nell'importo la somma di euro 50.000,00 il Comitato, previo parere del Consiglio pastorale parrocchiale, ha l'obbligo di devolvere quota parte delle somme residue per scopi caritativi.

Art. 41. Tutti i membri sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, nonché delle violazioni contestate dall'Amministrazione pubblica e dovute all'inosservanza delle disposizioni di legge. In sede di designazione il Presidente avrà cura di informare i componenti del Comitato sull'impegno morale e giuridico che essi assumono con l'organizzazione dei festeggiamenti.

NORMA FINALE

Il presente Regolamento avrà vigenza per un triennio *ad experimentum* dalla data di promulgazione. Fino all'approvazione definitiva ogni altra disposizione è da considerarsi sospesa.

FAC SIMILE

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno.....addì.....del mese di.....presso
l'esercizio commerciale denominato.....(*oppure:*
presso la sede sociale della società o dell'impresa), tra le parti:

- Rev.do sac....., in qualità di Presidente del Comitato per i festeggiamenti intitolati a..... e Parroco della Parrocchia in.....(*oppure: Rettore della chiesa di.....*) ,ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in data.....e iscritto nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Lecce in data.....al n....., codice fiscale.....(denominato "Sponsor")

e

- Il Sig.re.....titolare dell'esercizio commerciale..... (*oppure: della società o dell'impresa*) regolarmente iscritto (*indicare gli estremi di iscrizione*), con sede in....., via....., numero di partita iva.....;

PREMESSO

- che il Presidente, tramite il Vice presidente del Comitato (*o altro membro incaricato*), ha presentato presso il titolare dell'esercizio commerciale (*oppure: della società o dell'impresa*), richiesta di sponsorizzazione per i festeggiamenti in onore di..... previsti dal.....al.....;
- che il titolare dell'esercizio commerciale (*oppure: della società e dell'impresa*) si è dichiarato disponibile a concedere la predetta sponsorizzazione;
- che la società.....intende pubblicizzare e promuovere i propri servizi, prodotti e/o attività nel corso delle manifestazioni ed iniziative realizzate dal Comitato festa.

Tutto ciò premesso, tra le parti si

CONVIENE E STIPULA

quanto di seguito:

Art.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. Lo Sponsor dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprio esercizio commerciale non ha esercitato e non esercita attualmente attività di fornitura di servizi, di produzione e/o vendita in contrasto con la natura dei festeggiamenti e con il sentimento religioso.

Art. 2. Le parti concordano la sponsorizzazione dei festeggiamenti in onore di....., previsti nel Comune di.....dal giorno.....al giorno.

Art. 3. Il Comitato, in persona del suo Presidente, si impegna a pubblicizzare la denominazione dell'esercizio commerciale (*oppure: la ragione sociale della società e dell'impresa*) del logo, del marchio o di altri segni distintivi indicati dal titolare dell'esercizio su volantini, locandine, manifesti e depliant diffusi in luoghi privati o in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico (*eventualmente aggiungere: si impegna a collocare striscioni o tabelloni su palchi o strutture appositamente predisposte per i seguenti eventi.....; oppure: si impegna a utilizzare durante gli eventi.....l'oggettistica prodotta dall'esercizio commerciale; oppure: si impegna a pubblicizzare i segni distintivi dell'esercizio commerciale attraverso i seguenti siti internet.....; oppure: si impegna a pubblicizzare i segni distintivi dell'esercizio commerciale attraverso i seguenti profili social.....; oppure: si impegna a pubblicizzare i segni distintivi dell'esercizio commerciale e i seguenti prodotti.....*).

Art.4. In sede di sottoscrizione del presente contratto il titolare dell'esercizio commerciale (*oppure: della società o dell'impresa*) corrisponde la somma di euro.....quale corrispettivo per la sponsorizzazione concordata, somma che sarà versata sul seguente codice IBAN..... (*oppure: la predetta somma è versata in contanti dietro rilascio della quietanza di pagamento, regolarmente sottoscritta dal Presidente del Comitato festa*) regolarmente contabilizzata e quietanzata dalle parti.

Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo e/o economico per lo sponsor inferiore a quello previsto. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

(per la sponsorizzazione tecnica se il corrispettivo è dato da beni: In sede di sottoscrizione del presente contratto il titolare dell'esercizio commerciale consegna quale prezzo per le attività di sponsorizzazione i seguenti beni.....aventi valore complessivo di euro.....iva inclusa, come da documentazione allegata sotto la lettera A).

Art. 5. Si esclude ogni responsabilità dell'organizzatore, in particolare per colpa lieve o media. Analogamente esclusa è la responsabilità per danni di terzi, danni indiretti e conseguenti.

Art. 6. Il presente contratto avrà durata dal..... al..... senza possibilità di tacito rinnovo. Le parti concordano esplicitamente la risoluzione immediata dell'accordo da comunicarsi a mezzo nei seguenti casi:

1. impossibilità del Comitato a organizzare gli eventi programmati per causa ad esso non imputabile ovvero in ragione di divieti stabiliti dalle pubbliche autorità;
2. chiusura dell'esercizio commerciale;
3. per omissioni o azioni, in qualunque modo poste in essere, gravemente lesive dell'immagine dei contraenti;
4. per omissioni o azioni gravemente lesive dei doveri di correttezza.

Nei casi di cui ai nn. 1 - 2 la somma pattuita per la sponsorizzazione dovrà essere restituita dal Comitato, salvo diverso accordo delle parti al verificarsi degli eventi indicati o il caso di già avvenuta pubblicizzazione dei segni distintivi su locandine, depliant, pieghevoli, volantini o altro materiale.

Lo sponsor espressamente rinuncia a qualsivoglia pretesa o richiesta risarcitoria o di rimborso nei confronti dell'organizzatore nel caso di mancato svolgimento per qualunque causa delle manifestazioni sponsorizzate, ovvero di eventi e/o circostanze da cui possa derivare pregiudizio all'immagine dell'evento e dei suoi sponsor o per il caso di ritorno pubblicitario/comunicativo e/o economico reputato inadeguato dallo sponsor.

Art. 7. Le parti escludono in forma esplicita l'esclusività della sponsorizzazione. Pertanto, il Comitato festa resta libero di pubblicizzare i segni distintivi di altri esercizi commerciali con le medesime attività di produzione, vendita e servizi (*oppure: le parti concordano l'esclusività della sponsorizzazione per il settore di attività dello sponsor che lo stesso specifica essere di*). Pertanto, il Comitato festa non potrà sponsorizzare segni distintivi di altri esercizi commerciali con le medesime attività di produzione, vendita e servizi. In caso di esclusiva resta ferma la facoltà per il Comitato festa di consentire la presenza di più sponsor che esercitino diversa attività di produzione, vendita e servizi).

Art. 8. È onere esclusivo dell'esercizio commerciale (*oppure: della società o dell'impresa*) fornire tempestivamente (*oppure entro il*) al Comitato festa il logo o il marchio da pubblicizzare in forma cartacea o digitale. Le conseguenze derivanti dall'omissione del predetto adempimento restano ad esclusivo carico dell'esercizio commerciale. Con la sottoscrizione del presente accordo lo Sponsor concede al Comitato ogni diritto all'utilizzo e alla riproduzione di denominazione, immagine, logo, marchio ed ogni altro elemento identificativo dello Sponsor.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comitato, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di diritti d'autore e tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara e si impegna a manlevare il Comitato festa da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi per l'utilizzo dei segni di cui sopra.

(se i segni distintivi sono consegnati contestualmente alla stipula dell'accordo: All'atto della sottoscrizione del presente accordo il titolare dell'esercizio commerciale consegna al Comitato festa fac simile dei segni distintivi da pubblicizzare in forma cartacea e digitale. I suddetti fac simile fanno parte integrante dell'accordo e sono ad esso allegati sotto la lettera B).

Art. 9. Tutte le modifiche al presente contratto avranno effetto e potranno ritenersi provate solo attraverso accordo esplicito formulato per iscritto.

Art. 10. Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il

Foro di Lecce. Le parti si impegnano, prima di eventuali iniziative giudiziarie, ad attivare un previo procedimento di Mediazione.

Art. 11. Per quanto non espressamente previsto le parti rinviano alle norme di legge applicabili al presente rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

Il Titolare

.....

Il Presidente del Comitato

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, comma 2, c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il Titolare

.....

Il Presidente del Comitato

.....